

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITÀ STORICHE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIETI ANNUALITÀ 2025

ART. 1. FINALITÀ

Con la legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1, la Regione Lazio ha dettato la disciplina per la promozione di iniziative volte alla salvaguardia e alla valorizzazione di botteghe e attività storiche presenti sul territorio regionale, anche mediante il coinvolgimento dei comuni, degli uffici territoriali del Ministero della Cultura e del Ministero dello Sviluppo economico, nonché delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Al fine di creare una rete uniforme di botteghe ed attività da coinvolgere nelle iniziative di promozione e valorizzazione delle tradizioni storiche del territorio, la Regione provvede all'istituzione e all'aggiornamento di un elenco regionale delle botteghe e attività storiche («Elenco regionale»), anche tenendo conto di eventuali elenchi gestiti dai comuni.

Perseguendo la medesima finalità, il Comune di Rieti, con la deliberazione di Giunta comunale n. 196 del 07.12.2022, ha manifestato la propria intenzione di redigere un elenco comunale delle botteghe e delle attività storiche da trasmettere alla Regione, contribuendo così alla tutela e alla salvaguardia di tali tipologie di attività insistenti sul proprio territorio, e ha approvato il relativo avviso per la presentazione di istanze di iscrizione all'elenco medesimo.

Con la determinazione dirigenziale G16355 del 05.12.2023, per come integrata dalla determinazione dirigenziale n. G01230 del 06.02.2024, la Regione Lazio ha approvato l'Elenco delle Botteghe e Attività storiche della Regione Lazio – Annualità 2023.

Con la determinazione dirigenziale G03552 del 23.03.2025, la Regione Lazio ha approvato l'Elenco delle Botteghe e Attività storiche della Regione Lazio – Annualità 2024.

È intenzione del Comune di Rieti aggiornare l'elenco già redatto per l'annualità 2024 con nuove botteghe e attività storiche che dovessero aver maturato nel frattempo i requisiti per esservi iscritte, ovvero che non abbiano precedentemente presentato la propria istanza.

ART. 2. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 2 della l.r. 1/2022, si intendono per botteghe e attività storiche:

- a) i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;
- b) i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;

- c) le botteghe d'arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione;
- d) le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando ininfluenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge;
- e) i mercati e le fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio).

È irrilevante, ai fini della qualificazione della bottega o dell'attività come storica:

- 1) l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente l'attività artigianale;
- 2) l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di collaborazione con altre attività;
- 3) la sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da parte del comune, in caso di comprovata necessità.

ART. 3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza finalizzata all'iscrizione nell'Elenco comunale delle botteghe e attività storiche deve pervenire al Protocollo del Comune di Rieti entro **venerdì 12 settembre 2025**.

L'istanza può essere presentata sia direttamente dal rappresentante legale dell'attività economica da iscrivere nell'Elenco comunale sia per mezzo di organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative o associazioni maggiormente rappresentative di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche, secondo una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP del Comune di Rieti, situato in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, Rieti, secondo gli orari di apertura degli uffici al pubblico;
- al Protocollo digitale del Comune di Rieti, mediante invio di un messaggio PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.rieti.it, con l'indicazione, in oggetto, della dicitura «Istanza per l'iscrizione all'Elenco comunale delle botteghe e delle attività storiche».

In entrambi i casi, l'istanza, redatta secondo il modello di cui al presente avviso, dovrà contenere, in allegato, i seguenti documenti e informazioni:

Settore IV – Sviluppo del Territorio, Urbanistica e Ambiente

- a) visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza, contenente la denominazione, la ditta, la sede legale e quella operativa e la partita IVA dell'impresa;
- b) i segni distintivi di cui l'impresa è proprietaria o ha diritto di disporre in esclusiva ed in grado di connotarla rispetto alla storicità ed alla particolare valenza della propria attività secondo i criteri di cui alla legge regionale e al relativo regolamento;
- c) copia del titolo di proprietà dell'immobile presso cui l'attività economica è esercitata ovvero altra documentazione attestante la disponibilità degli spazi utilizzati ai fini d'impresa;
- d) l'eventuale provvedimento di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- e) una relazione, debitamente supportata da ulteriori riscontri documentali predisposti anche con l'eventuale collaborazione degli uffici competenti del Comune di Rieti e delle associazioni di settore, in cui siano evidenziati i profili di storicità dell'attività economica esercitata e si faccia dettagliatamente menzione delle caratteristiche storico-artistiche ed architettoniche dei locali presso cui l'attività è esercitata ovvero della particolare produzione realizzata e commercializzata anche evidenziando gli elementi indicati dall'articolo 4, comma 2, lettere da a) a f), della l.r. 1/2022.

Le imprese che fanno parte dei mercati e delle fiere di valenza storica ai sensi dell'articolo 51 del Testo Unico del Commercio possono presentare al Comune richiesta di iscrizione all'Elenco a mezzo delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale ovvero delle associazioni di gestione dei servizi mercatali di cui all'articolo 39, comma 1, lettera z), del Testo Unico del Commercio. Per la presentazione dell'istanza di iscrizione nell'Elenco dei mercati e delle fiere di valenza storica di cui all'articolo 51 del Testo Unico del Commercio si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di cui al presente articolo.

Fermo restando il termine per la trasmissione al Comune dell'istanza di iscrizione all'Elenco comunale, i legali rappresentanti delle attività economiche possono, in qualsiasi momento, presentare istanza di iscrizione all'Elenco regionale presso il Comune di Rieti il quale procede all'istruttoria e, in caso di esito positivo, trasmette la relativa richiesta di iscrizione alla Regione. Tale richiesta, tuttavia, verrà presa in considerazione ai fini dell'iscrizione all'elenco relativo all'annualità successiva.

Non è necessario riproporre eventuali istanze che dovessero essere state presentate al Comune di Rieti in data antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Non è altresì necessario, per le botteghe e attività storiche che risultano già iscritte all'Elenco 2024, presentare una nuova istanza: fatto salvo il venir meno dei requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione all'Elenco, le attività già incluse in tale Elenco vi rimarranno automaticamente iscritte.

ART. 4. FORMAZIONE DELL'ELENCO

Le attività economiche di cui agli articoli 2 e 5 della l.r. 1/2022 in possesso dei requisiti verificati dal Comune di Rieti sono inserite nell'Elenco comunale ripartito nelle seguenti sezioni, uniformi a quelle previste per la formazione dell'Elenco regionale dall'art. 4, co. 2 del Regolamento approvato con DGR 666/2022:

Settore IV – Sviluppo del Territorio, Urbanistica e Ambiente

- “Locali storici, di valore storico artistico ed architettonico” per le attività economiche aventi i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2022;
- “Locali storici tradizionali” per le attività economiche aventi i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 1/2022;
- “Botteghe d’arte e di antichi mestieri” per le attività economiche aventi i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2022;
- “Attività storiche e tradizionali” per le attività economiche aventi i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2022;
- “Mercati e fiere di valenza storica” per le attività economiche di cui all’articolo 5 della l.r. 1/2022.

L’Elenco regionale è pubblicato e reso disponibile per la consultazione sul sito istituzionale della Regione e negli altri siti Web regionali correlati, nonché nei portali Web istituzionali del Comune di Rieti.

Sono resi pubblici per la consultazione i dati relativi alla denominazione della bottega e delle attività storiche, il luogo di effettivo esercizio dell’attività economica, i riferimenti agli eventuali siti internet e profili social, la categoria merceologica e/o il codice ATECO con cui l’attività risulta iscritta alla CCIAA.

ART. 5. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per quanto non specificamente riportato al presente avviso si rinvia al testo della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1, al Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale, approvato con deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2022, n. 666, nonché alla normativa di settore.

Ogni ulteriore informazione potrà essere reperita contattando il Comune di Rieti ai seguenti recapiti:

- tel. 0746/287454
- e-mail vanessa.grifoni@comune.rieti.it.
- Responsabile unico del Procedimento è l’Istruttore direttivo amministrativo E.Q. del Settore IV – Sviluppo del Territorio, Urbanistica e Ambiente, Dott. Alessandro Colalelli.

Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Colalelli

Il Dirigente IV Settore
Arch. Emiliano Di Giambattista